

## Assemblea Ordinaria dei Soci 13/14 maggio 2021

# Orientamenti sulla composizione **qualitativa** e **quantitativa** del **Consiglio di Amministrazione**

Approvati dal Consiglio di Amministrazione  
del 1° aprile 2021

## INDICE

1. Premessa e contesto normativo
2. Orientamenti agli azionisti per la composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione
3. Orientamenti agli azionisti per la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

## 1. Premessa e contesto normativo

La normativa attualmente in vigore con particolare riferimento al Regolamento IVASS 03 luglio 2018, n. 38 e agli orientamenti sul sistema di governance emanati da EIOPA, assegna all'organo amministrativo delle imprese di assicurazione, nell'ambito delle proprie attività di indirizzo strategico e organizzativo, il compito di esprimere orientamenti sul numero e la composizione delle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna, proponendo eventuali azioni correttive mirate a migliorare l'efficacia dell'organo stesso. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera z) tale orientamento fa leva sul processo di autovalutazione annuale che, tra le altre cose, verifica anche l'adeguatezza del numero di componenti indipendenti in relazione all'attività svolta dall'impresa.

Analogamente, il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") auspica che i consigli di amministrazione esprimano un proprio parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione, tenuto conto anche delle risultanze del processo di autovalutazione. Tale orientamento "individua i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della società, considerando i criteri di diversità [...] e gli orientamenti espressi sul numero massimo degli incarichi" ricoperti dagli amministratori. In particolare, il Codice auspica che il numero e le competenze degli amministratori indipendenti siano adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. Si auspica, infine, che l'orientamento del consiglio di amministrazione sia pubblicato con sufficiente anticipo rispetto alla convocazione assembleare in cui si discuterà il rinnovo del consiglio al fine di consentire un'adeguata informativa agli azionisti.

In questo contesto, è indispensabile ricordare i contenuti chiave del nuovo Statuto della Società che entrerà in vigore a decorrere dal 1 Aprile 2021, data di trasformazione di Cattolica in Società per Azioni. In questo contesto è utile richiamare

- L'Art. 19, comma 1, che identifica il sistema di governo monistico come quello di riferimento per la società e stabilisce il numero degli amministratori in un range compreso tra 13 e 15 all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri;
- L'Art. 36, comma 1, che definisce la costituzione all'interno del Consiglio di Amministrazione di 5 Comitati endoconsiliari stabilendone la numerica di riferimento i.e., Comitato Controllo e Rischi (3-5), Comitato per la Remunerazione (3-5), Comitato per le Nomine (3-5), Comitato Parti Correlate (3), Comitato per il governo societario, la sostenibilità, e la generazione di valore (3-5).

Si specifica, inoltre, che in tema di requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali con particolare riferimento ai membri dell'organo consiliare, Cattolica ha emanato una politica aziendale a cui si fa riferimento esplicito nelle sezioni rilevanti di questo documento, che costituisce parte integrante degli Orientamenti agli azionisti per la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione.

Questo documento viene redatto con l'auspicio che gli Azionisti, in occasione della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, valutino le caratteristiche personali, professionali, di esperienza e di diversità dei candidati, avuto riguardo alle caratteristiche e dimensioni della Società, alla complessità e specificità del settore di attività in cui opera, nonché alle dimensioni dell'Organo Amministrativo e allo specifico sistema di governance adottato.

## 2. Orientamenti agli azionisti per la composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

L'orientamento della composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione deve tener conto di una serie di fattori che includono le citate determinazioni statutarie riguardanti la numerosità dei consiglieri con particolare riferimento ai consiglieri indipendenti, la struttura dei Comitati endoconsiliari, le migliori prassi di mercato nazionale e internazionale e la natura e la complessità del business sottostante e dell'organizzazione societaria per consentire di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, sia in termini gestionali che di controllo.

L'equilibrio tra tutte queste istanze è delicato: un numero elevato di consiglieri non favorisce l'efficacia e l'efficienza del Consiglio di Amministrazione, rischiando di defocalizzarne l'attività. D'altra parte, un numero esiguo di amministratori rischia di privare il Consiglio di alcune competenze necessarie a svolgere appieno la propria funzione di indirizzo e controllo e di comporre adeguatamente i Comitati endoconsiliari, in questo caso tematica particolarmente rilevante visto il disposto statutario che prevede la costituzione di cinque Comitati.

In questo contesto, è utile fare riferimento alla comparazione con alcune altre realtà del panorama assicurativo nazionale<sup>1</sup> osservando le opportune cautele dovute all'adozione da parte di Cattolica del modello monistico, che prevede l'esistenza nell'ambito del Consiglio di Amministrazione del Comitato di Controllo sulla gestione che, nel caso di Cattolica, è statutariamente composto da 3 consiglieri. In particolare, il benchmark effettuato evidenzia una prevalenza del sistema di governo tradizionale rispetto a quello monistico adottato da Cattolica e un numero di consiglieri che va da un minimo di 7 (Poste Vita) a un massimo di 19 (Unipol). Da notare in questo contesto che, se si riduce il campione alle società capogruppo, il valore minimo di consiglieri è di 12 (Reale Mutua) e che la comparazione fra organi deve tenere ovviamente conto del sistema di governo societario adottato (laddove quello di Cattolica prevede che sia costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri).

In considerazione delle evidenze emerse dal benchmark, della struttura dei Comitati, dei dettami statuari, dei requisiti dettati dalla regolamentazione vigente e dal Codice e della natura e complessità di business e organizzativa di Cattolica è emerso l'orientamento del Consiglio di stabilire in 15 (quindici) il numero dei propri componenti, di cui 3 membri del Comitato di Controllo sulla Gestione.

Si richiama altresì il disposto di cui all'art. 20.2 dello Statuto sociale di Cattolica S.p.A. che, in tema di indipendenza degli amministratori, dispone che: "Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di autodisciplina o di Vigilanza."

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Benchmark include Generali, Poste Vita, Unipol, Reale Mutua, IntesaSanPaolo Vita

### 3. Orientamenti agli azionisti per la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

Si rammenta preliminarmente che, a monte del combinato disposto del Regolamento IVASS n. 38 (in particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera n), avuto riguardo all'art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, all'art. 273 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 (Atti Delegati) oltre che alle Linee Guida sul sistema di *governance* emanate da EIOPA (BoS-14/253) e alle disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, in capo ai membri dell'Organo amministrativo delle compagnie assicurative sono previsti specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, oltre a particolari situazioni impeditive e di incompatibilità.

In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione ha definito un orientamento per la definizione della composizione e mix qualitativo ottimale per assicurare l'idoneità complessiva dell'Organo di Amministrazione strutturato secondo le seguenti dimensioni

1. Competenze e background professionale;
2. Impegno temporale e numero di incarichi;
3. Requisiti di diversità;
4. Onorabilità, indipendenza e incompatibilità.

Di seguito si dettagliano le specifiche per ognuno dei punti sopraesposti.

#### 3.1 Competenze e background professionale

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica ha definito un orientamento per la composizione qualitativa che assicuri complementarietà in termini di esperienze professionali e competenze, in modo fra l'altro da garantire la presenza delle competenze necessarie a una adeguata composizione dei Comitati endoconsiliari previsti. In particolare il Consiglio raccomanda che:

- L'esperienza collettiva del Consiglio sia strumentale a servire le priorità strategiche della Società nel breve, medio e lungo periodo in linea con il Piano strategico rolling 2021-2023 recentemente aggiornato dalla Compagnia e a finalizzare gli interventi previsti a seguito degli accertamenti ispettivi condotti dal 18 dicembre 2019 al 24 luglio 2020 (rif. Comunicato stampa del 5 marzo 2021 "CdA approva il piano di rimedio IVASS nei tempi previsti");
- Il Consiglio includa individui con un mix di conoscenze, competenze ed esperienze nell'ambito assicurativo e/o bancario/finanziario e dei rischi sottostanti il business caratteristico della Società;
- Il Consiglio includa un numero adeguato di consiglieri almeno pari a 1/3 dei suoi membri con esperienza di amministratori o sindaci o alti dirigenti con responsabilità strategica in società assicurative o bancarie o finanziarie rilevanti e di complessità pari o superiore a Cattolica per almeno sei anni complessivi negli ultimi dodici precedenti la nomina nella Società. Elemento distintivo sarà l'aver maturato un'esperienza specifica superiore a 6 anni nell'arco temporale considerato.

In linea con queste considerazioni e stanti i requisiti regolamentari e normativi esistenti, il Consiglio raccomanda che ognuno dei candidati per il ruolo di Amministratore del Gruppo Cattolica possieda in maniera distintiva almeno una delle seguenti competenze e possibilmente abbia maturato specifiche esperienze relativamente ad almeno una delle altre competenze qui indicate:

- **Business assicurativo e/o bancario/finanziario** acquisita con una o più delle seguenti modalità i.e.:
  - Esperienza consolidata in ruoli esecutivi di elevata seniority (quali, ad esempio, capo azienda e responsabili di funzione a diretto riporto dello stesso), avendo maturato significative esperienze strumentali alle sfide di business per un gruppo assicurativo rilevante;
  - Uno o più ruoli non esecutivi, quale ad esempio Presidente del consiglio di amministrazione/amministratore e/o Presidente/componente di collegio sindacale di un gruppo assicurativo e/o bancario/finanziario rilevante;
  - Esperienze accumulate in ambito professionale, accademico e/o istituzionale, ove inerenti il settore assicurativo.
  
- **Corporate Governance, Legale e Regolamentare** acquisita con una o più delle seguenti modalità i.e.:
  - Esperienza consolidata in ruoli non esecutivi di elevata seniority (quali, ad esempio, capo azienda e responsabili di funzione a diretto riporto dello stesso) in una istituzione assicurativa e/o bancaria/finanziaria quotata quali ad esempio Presidente del consiglio di amministrazione, Presidente/componente del comitato endoconsiliare rilevante in materia, Presidente/componente del collegio sindacale;
  - Uno o più ruoli operativi di leadership in un gruppo assicurativo e/o bancario/finanziario in funzioni quali Legale, Societario, Audit e Compliance;
  - Esperienze accumulate in ambito professionale, accademico e/o istituzionale inerenti tematiche di diritto societario/economia aziendale, in ambito assicurativo e/o degli intermediari finanziari in senso lato.
  
- **Risk management e controlli** acquisita con una o più delle seguenti modalità i.e.:
  - Esperienza consolidata in ruoli operativi di leadership in una istituzione assicurativa e/o bancaria/finanziaria in funzioni quali Risk Management, Audit, Compliance;
  - Uno o più ruoli non esecutivi, quale ad esempio Presidente o componente di comitato endoconsiliare controlli e rischi in una istituzione assicurativa e/o bancaria/finanziaria, Presidente/componente collegio sindacale in una istituzione assicurativa e/o bancaria/finanziaria e/o società quotata.
  - Esperienze accumulate in ambito professionale, accademico e/o istituzionale relativamente alla gestione dei rischi e ai sistemi di controllo nel settore assicurativo e/o bancario/finanziario.
  
- **Pianificazione strategica**, acquisita con una o più delle seguenti modalità i.e.:
  - Esperienza consolidata in ruoli di elevata seniority prevalentemente di natura esecutiva in una società di complessità pari o superiore a Cattolica indipendentemente dal settore (i.e. general management, posizioni apicali

- in ambito finanza, gestione di significative aree di business in società quotate);
- Esperienza maturata in ambito accademico e/o professionale (investment banking e/o consulenza strategica).
- **Amministrazione, contabilità, attuarato**, acquisita con una o più delle seguenti modalità i.e.:
    - Esperienza consolidata in ruoli esecutivi di elevata seniority in una istituzione assicurativa e/o bancaria/finanziaria in funzioni quali Finanza, Accounting, Audit, Attuarato;
    - Uno o più ruoli non esecutivi, quale ad esempio Presidente o componente di comitato endoconsiliare controlli e rischi in una istituzione assicurativa e/o bancaria/finanziaria, Presidente/componente del collegio sindacale di una società quotata/società operativa in ambito finanziario. Elemento distintivo sarà avere maturato una specifica esperienza in ambito assicurativo.
    - Esperienze accumulate in ambito professionale e/o accademico relativamente a tematiche di accounting, contabilità e bilancio, attuarato applicate al settore assicurativo e/o bancario/finanziario in senso lato. Elemento di distinzione sarà una consolidata esperienza in primarie società di revisione.

A integrazione di quanto esposto, è utile sottolineare la rilevanza che le tematiche di Sostenibilità hanno assunto per il business assicurativo e per Cattolica in particolare, testimoniata, ad esempio dal ruolo che le tematiche ESG (Environmental, Social, Governance) assumono nell'ambito del Piano rolling 2021-2023 recentemente approvato da Cattolica. In questo contesto e anche al fine di assicurare che il Consiglio possa effettivamente adempiere ai propri compiti di indirizzo e controllo e che il Comitato acciò preposto abbia al suo interno adeguate competenze, l'aver avuto coinvolgimento su tematiche di **sostenibilità** costituisce elemento fortemente distintivo da considerare in sede di valutazione dei candidati al Consiglio di Amministrazione.

Date le sfide di business e di trasformazione operative che le assicurazioni si trovano ad affrontare, inoltre, particolare rilevanza verrà posta alle competenze dei candidati consiglieri su materie **tecnologiche e digitali**. Tali competenze potranno essere state acquisite in settori il cui core business è rappresentato dallo sviluppo di soluzioni tecnologiche e/o digitali.

In relazione alla composizione del Comitato di Controllo sulla Gestione, l'art. 21 dello Statuto di Cattolica Spa richiede che almeno 1 membro del Comitato debba essere iscritto nel Registro dei revisori legali. Ciò premesso, al fine di garantire un maggiore presidio delle tematiche specifiche gestite dal citato Comitato, si raccomanda che tutti i componenti dello stesso siano iscritti al Registro dei revisori legali o abbiano conseguito titoli equivalenti in giurisdizioni Europee.

In aggiunta a quanto sopra previsto in termini di specifici requisiti da possedere, il Consiglio uscente raccomanda inoltre che i soggetti destinati a ricoprire le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato, laddove nominato, – oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti gli amministratori ed i requisiti specifici richiesti, corrispondano idealmente ai seguenti profili target, nel quadro del pieno rispetto della normativa vigente (anche di autodisciplina) e dello Statuto:

**a) Presidente del Consiglio di Amministrazione:**

- ottima conoscenza ed esperienza del sistema di governance italiano;
- autorevolezza e indipendenza nell'interesse di tutti gli Azionisti;
- solide competenze di gestione maturate ai massimi livelli in organizzazioni articolate come requisito chiave per il candidato, indipendentemente dal settore (privato/pubblico/ istituzionale), tale da potersi confrontare con la scala e le dimensioni di Cattolica;
- comprovata esperienza di Consigli di Amministrazione, con track record che dimostra la capacità di gestire in maniera efficace la Presidenza di un Consiglio di Amministrazione di società quotata.

**b) Amministratore Delegato, laddove nominato:**

- know how specifico ed esperienza nel settore assicurativo;
- esperienza come Amministratore Delegato o comunque di vertice di società di dimensione e complessità paragonabile a Cattolica;
- elevata credibilità ed autorevolezza sui mercati di riferimento, nonché in possesso di visione strategica così da consentire alla Compagnia di cogliere le opportunità di sviluppo;
- chiare doti di leadership e stile di gestione orientato alla capacità di fare squadra e di creare spirito di team tra i collaboratori;
- impegno ed equilibrio nella ricerca del consenso.

Il Consiglio sottolinea inoltre l'importanza di un rapporto di complementarietà fra la figura del Presidente e quella dell'Amministratore Delegato per assicurare l'efficace funzionamento del Consiglio e, più in generale, della governance della Società.

Al fine di consentire agli azionisti di valutare le competenze di ciascuno dei candidati amministratori, il Consiglio richiede che al momento della presentazione della lista si proceda ad allegare il curriculum di ciascun candidato che fornisca evidenza analitica delle esperienze maturate.

### **3.2 Impegno temporale e numero di incarichi**

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione comporta una valutazione preventiva dell'effettiva possibilità di poter dedicare allo svolgimento dei compiti di amministratore il tempo necessario a garantire l'efficacia dell'azione di ciascun consigliere, anche tenendo conto del numero di cariche amministrative rivestite in qualità di membri di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altre società. In questo contesto, ricordiamo i requisiti statutari relativi a Cattolica Spa con particolare riferimento all'art. 30.5 i.e.

“Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali:



Sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate;

Sono componenti di organi societari o funzionari di vertice, che ricoprono la posizione di direttore generale o svolgono funzioni equipollenti, di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti".

Nell'ambito di questi requisiti, si precisa che l'impegno temporale richiesto ai consiglieri non si esaurisce con la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Comitati, ma include anche lo studio preventivo della documentazione fornita a supporto delle riunioni collegiali e di comitato oltre alla disponibilità per riunioni informali strategiche e/o dedicate alla formazione.

### 3.3 Requisiti di diversità

Il Consiglio di amministrazione di Cattolica ritiene che la diversità sia un fattore distintivo e un valore da promuovere nell'ambito della definizione della composizione qualitativa ottimale dell'Organo Amministrativo della società. In questo contesto, oltre a considerare i già delineati diversi ambiti di competenza e professionalità citati al punto 3.1 di questo documento, lo Statuto di Cattolica include dei requisiti non solo relativi al genere, ma anche all'esperienza e all'età dei propri componenti. In particolare, facendo riferimento ai diversi articoli dello Statuto di Cattolica Spa si specifica che:

Almeno 2/5 dei membri del Consiglio debbano appartenere al genere diverso da quello maggiormente rappresentato. In questo contesto sarà importante che il Consiglio esprima per entrambi i generi profili che, grazie alla specifica seniority, competenze ed esperienze maturate, possano assumere particolari incarichi all'interno della nuova compagine consiliare;

Almeno 1/3 dei membri del Consiglio debbano avere esperienza di amministratori o sindaci o alti dirigenti con responsabilità strategiche in società assicurative o bancarie o finanziarie rilevanti per almeno sei anni complessivi negli ultimi dodici precedenti la nomina nella Società;

Almeno 1/3 dei membri del Consiglio non deve aver compiuto all'atto assembleare di nomina il 60 anno di età.

### 3.4 Onorabilità, indipendenza e incompatibilità

La normativa assicurativa sancisce, fra l'altro, specifici requisiti di onorabilità e indipendenza, che debbono essere posseduti dai componenti dell'organo amministrativo e che sono funzionali alla sana e prudente gestione delle imprese e dei gruppi assicurativi. Al riguardo, si ricorda quanto specificatamente previsto nella politica aziendale definita in materia da Cattolica di cui qui di seguito si riporta l'estratto rilevante in materia di onorabilità.

#### **“Onorabilità:**

*Il requisito dell'onorabilità, ai sensi di quanto dispone il D.M. 220/2011, già citato nel par. 1.1., non ricorre se i Soggetti Interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:*

- a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;*
- b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,*

- e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) Le cariche di Amministratore, componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di Direttore Generale non possono altresì essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) che precede, salvo il caso di estinzione del reato. Peraltro, nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste alla lettera c) che precede, numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno<sup>2</sup>.

La valutazione dell'onorabilità, ai sensi dell'art. 273, comma 4 degli Atti Delegati, include la valutazione dell'onestà e solidità finanziaria dei Soggetti Interessati, da effettuarsi sulla base di elementi oggettivi relativi al carattere, al comportamento personale e alla condotta negli affari del soggetto valutato, compresi gli aspetti penali, finanziari e di vigilanza rilevanti ai fini della valutazione. In tal senso, a mente delle Linee Guida sul sistema di governance emanate da EIOPA, nonché sulla base delle linee interpretative emerse, per la valutazione si terrà conto delle situazioni potenzialmente rilevanti che possono riguardare:

- decisioni giudiziali e procedimenti giudiziali in corso;
- indagini in corso;
- azioni esecutive;
- l'essere stati destinatari di sanzioni amministrative per mancata osservanza di previsioni in materia di attività assicurativa, bancaria, di intermediazione finanziaria, di mercati, servizi di investimento o servizi finanziari;

tenuto conto che "il termine di prescrizione di un reato penale o di qualsiasi altro reato pertinente, sulla base del diritto nazionale, sia scaduto".

Tali predette situazioni saranno valutate nel concreto di ogni fattispecie, anche considerandosi l'eventuale impatto reputazionale, con specifico riferimento alla posizione soggettiva esaminata e al ruolo ricoperto dal soggetto interessato e oggetto di valutazione."

Ai requisiti di onorabilità, si aggiungono quelli relativi al tema *interlocking* per cui valgono le previsioni dell'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con riferimento all'indipendenza, in linea con i requisiti normativi e regolamentari, lo statuto di Cattolica Spa prevede i requisiti specifici all'art. 20.2 che recita

---

<sup>2</sup> Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura di IVASS.

“Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche (“TUF”), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di Vigilanza o della normativa di autodisciplina ove recepita dalla Società.

Fermo quanto precede, comunque un Amministratore non può essere considerato indipendente qualora abbia rivestito la carica di Amministratore della Società per un periodo superiore a 9 (nove) anni continuativamente prima della nomina ovvero qualora sia stato Amministratore esecutivo o dipendente della Società, o di società da essa controllata, nel triennio precedente la nomina ovvero ancora sia parente o affine, fino al quarto grado, con uno dei soggetti predetti. Il requisito dell'indipendenza deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificato successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.”

Verona, 1° aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione